



COMUNE DI SILVI

Ordinanza N. 49 del 04/06/2025

PROPOSTA N.ro 55 dell' Area Dirigenziale Tecnica Ufficio: Servizio Demanio Marittimo e Ambiente

OGGETTO: STAGIONE BALNEARE 2025. DISCIPLINA PER L'ACCESSO ALLE SPIAGGE E PER LA BALNEAZIONE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

IL DIRIGENTE

VISTO

- la Legge regionale del 17 aprile 2014 n. 19 recante "Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione" e, in particolare:
 - ☐ l'art. 1, comma 1, che prevede "l'accesso alle spiagge di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l'uso del guinzaglio o della museruola";
 - ☐ l'art. 1 comma 2, ai sensi del quale "i Comuni possono individuare, entro il 30 marzo di ciascun anno, le aree in cui è vietato l'accesso agli animali di affezione quali cani e gatti, con l'obbligo di prevedere almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l'accesso di detti animali, secondo le modalità normate dalla Legge";
 - ☐ l'art. 1, comma 3, il quale dispone che "i concessionari o i gestori comunicano entro il 30 marzo di ogni anno al Comune le misure limitative all'accesso degli animali alle spiagge";
- l'art. 4, comma 5, dell'Ordinanza Balneare Regionale vigente, approvata con DD. n. DPC032/93 del 10/04/2025;
- la Delibera di Giunta Comunale n.161 del 21/07/2022 con cui è stato individuato un tratto di arenile demaniale marittimo destinato a "spiaggia libera", già indicato nell'Ordinanza n.50 del 21 maggio 2019, nel quale consentire l'accesso agli altri animali di affezione in genere, nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 17 aprile 2014 n.19, valido sino all'approvazione della Variante al Piano Demaniale Marittimo Comunale.
Tale porzione di spiaggia, denominata **BAU BEACH**:
 - ☐ è situata in località Piomba nei pressi di Via Della Riviera;
 - ☐ è ricompresa all'interno della spiaggia denominata "Arenile Sud";
 - ☐ ha un fronte a mare della lunghezza di mt. 50,00;
 - ☐ è posta a nord della porzione di arenile destinata dal vigente P.D.M.C. ad "Alaggio Barca Libero (ABL01)";
 - ☐ è ricompresa tra i limiti individuati dalle seguenti coordinate geografiche:
Limite Nord: Lat. 42.53424; Long. 14.14164;
Limite Sud: Lat. 42.53391; Long. 14.14204;
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Determina del Responsabile di Area N. 52 del 25/03/2025 "Assunzione di n. 1 Dirigente Tecnico a tempo indeterminato e pieno";

ACQUISITE le comunicazioni pervenute da parte dei Concessionari, in merito alla disponibilità o meno ad accettare l'ingresso in spiaggia degli animali d'affezione, riportate all'Allegato 1;

RITENUTO necessario individuare le modalità di accesso e la balneazione degli animali d'affezione, al fine di garantire la corretta gestione dell'ambiente e del territorio, nel rispetto delle esigenze di sanità pubblica e di prevenire problematiche igienico-sanitarie conseguenti alla loro compresenza sulle spiagge,

ORDINA

1. l'accesso alle spiagge da parte degli animali d'affezione con l'uso del guinzaglio o della museruola, limitato alle seguenti aree:
 - ☐ porzione di spiaggia libera denominata **BAU BEACH**, come individuata ai punti precedenti;
 - ☐ presso le Concessioni balneari che lo consentano, indicate nell'Allegato 1 e che espongano appositi cartelli, di cui all'art. 4 della Legge Regionale n. 19/2014, contenenti le prescrizioni per l'accesso alla spiaggia di cani e gatti e per la corretta convivenza con i bagnanti;
2. l'accesso e la permanenza sulle suindicate spiagge di cani e gatti, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti e, a tal fine, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di munirsi di idonea certificazione sanitaria e/o del libretto delle vaccinazioni e di esibirlo in caso di richiesta da parte degli organi di controllo;
3. il divieto di accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni;
4. il divieto di accesso degli animali di sesso femminile durante il periodo estrale;
5. i proprietari o detentori di cani non identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo sono soggetti alle inerenti sanzioni amministrative;
6. nel rispetto della sicurezza e dell'incolumità dei bagnanti, gli animali possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni dello stabilimento ma comunque nelle immediate vicinanze del proprietario o detentore, il quale dovrà evitare che gli stessi animali arrechino disturbo alla quiete pubblica;
7. è sempre consentito l'accesso ai cani guida per le esigenze dei non vedenti, ai cani delle forze dell'ordine e, previa autorizzazione, ai cani muniti di brevetto di salvataggio;
8. fatta salva la responsabilità di cui all'art.2052 del Codice Civile, il proprietario o il detentore dell'animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere;
9. il proprietario o il detentore rimuove immediatamente le deiezioni solide dall'arenile e provvede ad aspergere e dilavare quelle liquide con acqua, anche marina;
10. ove non espressamente vietata o segnalata, la balneazione degli animali è consentita, sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore, nello specchio acqueo antistante le zone dedicate all'accoglienza del cane per una superficie max di mq. 100, opportunamente delimitato con boe e corde galleggianti e segnalato da adeguata segnaletica, e fuori dalle fasce orarie di balneazione come individuate dall'Autorità Marittima per la balneazione assistita;
11. è interdetto agli animali l'accesso a piscine, docce, aree attrezzate per scopi ludici e sportivi;
12. al fine di garantire l'igiene dell'animale e la sua protezione dal caldo, presso le concessioni demaniali individuate nel punto 1. devono essere predisposte aree dove poter rinfrescare gli animali. Nelle porzioni di spiaggia libera di cui al punto 1. sono posti a carico del proprietario l'igiene dell'animale e la sua protezione dal caldo, ferma restando la possibilità degli stessi di fruire liberamente delle aree a ciò predisposte dai soggetti individuati nel predetto punto 1.;

AVVISA

che, ai sensi dell'art. 1164, comma 2, del Codice della Navigazione, come introdotto dalla Legge 8 luglio 2003, n. 172, l'inosservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00;

INFORMA

- che gli Uffici e gli Agenti di Polizia Municipale, cui dovrà essere trasmessa, sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

La medesima è passibile di impugnazione con ricorso al TAR Abruzzo entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

- all'Ufficio Demanio Marittimo Regionale
- all'Azienda Sanitaria Locale di Teramo
- al Comando dei Vigili Urbani di Silvi
- alla Capitaneria di Porto di Giulianova

Silvi, lì 04/06/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA

MARIO Cerroni

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.